




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1830

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

(Approvato dal Senato – A.S. 924-bis)

N. 248 – 17 settembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1830

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati

(Approvato dal Senato – A.S. 924-bis)

N. 248 – 17 settembre 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI.....	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE SEZIONI A METODO DIDATTICO DIFFERENZIATO	- 6 -
ARTICOLO 3	- 10 -
MISURE A TUTELA DELL'AUTOREVOLEZZA E DEL DECORO DELLE ISTITUZIONI E DEL PERSONALE SCOLASTICI.....	- 10 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1830
Titolo:	Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	si
Relazione tecnica:	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Di Maggio (FDI)
Commissione competente:	VII Commissione (Cultura)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, nel testo trasmesso dalla Commissione di merito, già approvato in prima lettura dal Senato il 17 aprile 2024, reca la revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

Si ricorda che il disegno di legge approvato dal Senato (AS 924-*bis*) deriva dallo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge governativo AS 924.

In particolare, si rammenta che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023, doc. LVII, n. 1-*bis*) aveva incluso tra i provvedimenti collegati alla decisione di bilancio un disegno di legge, non ancora presentato alle Camere, in materia di "Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale". Successivamente, il 27 ottobre 2023 il Governo ha presentato al Senato il citato disegno di legge, AS 924, recante Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale e revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti. Esso si componeva in origine di due capi: Capo I, contenente gli articoli 1 e 2 (concernenti la filiera formativa tecnologico-professionale) e Capo II, recante il solo articolo 3, concernente la revisione della disciplina in materia di valutazione del comportamento delle studentesse e degli studenti.

In conformità con il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente del Senato nella seduta n. 151 del 21 novembre 2023, la Presidenza del Senato ha comunicato, nella seduta n. 128 del 22 novembre 2023, che il testo del provvedimento non conteneva disposizioni estranee al proprio oggetto come definito dalla legislazione vigente e risultava corrispondente a quello indicato nella NADEF 2023, ad eccezione del Capo II (articolo 3), relativo alla valutazione degli studenti. Ha pertanto disposto lo stralcio, ai sensi dell'articolo 126-

bis, comma *2-bis*, del Regolamento del Senato, della predetta disposizione che è andata a costituire l'autonomo disegno di legge n. 924-*bis*¹.

A seguito dell'approvazione in prima lettura dell'AS 924-*bis*, è stata elaborata una **relazione tecnica di passaggio**,

Il testo del provvedimento, quale risultante dalle modifiche e integrazioni introdotte dal Senato è composto di 3 articoli.

Dopo la trasmissione alla Camera, la Commissione VII (Cultura) non ha apportato modificazioni in sede referente: la relazione tecnica di passaggio risulta dunque pienamente riferibile al testo ora in esame, trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti

La norma, che risulta dallo stralcio di cui in premessa, reca disposizioni in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti disponendo modifiche al decreto legislativo n. 62 del 2017, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, con riferimento al sistema valutativo e con particolare attenzione alla valutazione del comportamento.

In dettaglio, si dispone:

- l'introduzione dei giudizi sintetici, su apprendimento e comportamento, nella scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 (comma 1, lettera *a*)²;
- la valutazione del comportamento in decimi per la scuola secondaria di secondo grado e la non ammissibilità alla classe successiva o all'esame di Stato degli studenti che riportano nella stessa una votazione inferiore a sei decimi (comma 1, lettera *b*);

¹ Conseguentemente, il titolo del disegno di legge n. 924 è stato così modificato: «Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale» (approvato in prima lettura dal Senato il 31 gennaio 2024, e all'esame della Camera dal 13 febbraio 2024, quale AC 1691).

² Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede, a legislazione vigente, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo (comprensivo quindi della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado) è espressa con votazioni in decimi. Tuttavia, in deroga, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curriculum, è espressa attraverso un giudizio descrittivo. Tale disposizione, introdotta in piena fase pandemica, viene abrogata dal comma 2 dell'articolo in esame. La disposizione in commento, infatti, modifica direttamente l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 62 del 2017, sostituendo il riferimento al primo ciclo d'istruzione con quello alla sola scuola secondaria di primo grado: solo a tale livello, quindi, la valutazione rimarrebbe espressa con votazioni in decimi. In relazione, invece, alla scuola primaria (ex scuola elementare), si dispone che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione sia espressa con giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

- per la scuola secondaria di secondo grado, la non ammissione o ammissione vincolata³ all'esame di Stato con valutazione di comportamento inferiore o pari a sei decimi e il riconoscimento del punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico solo nel caso in cui il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi (comma 1, lettera c)).

Il comma 2 apporta modifiche di coordinamento per coerenza con quanto disposto dal comma 1.

Il comma 3 integra l'elenco degli argomenti che devono essere promossi dall'insegnamento dell'educazione civica: dunque la "cittadinanza attiva" è sostituita dalla "cittadinanza attiva e solidale". L'elenco è recato dall'articolo 3 della legge n. 92 del 2019: si rammenta che tale legge è assistita da una generale clausola di invarianza finanziaria (art. 13) che risulta applicabile anche alla presente integrazione.

È, successivamente, disposta l'adozione di uno o più regolamenti, modificativi di quelli attualmente vigenti, con cui si procede ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado (comma 4). I decreti summenzionati sono adottati nel rispetto di determinati principi nonché dell'autonomia scolastica.

I decreti devono prevedere:

- percorsi di attività con fini rieducativi in caso di allontanamento dalla scuola (differenziati con riferimento alla durata della sospensione)⁴.

Si rammenta che già a normativa vigente il regolamento di cui al DPR n. 122 del 2009 impone, all'articolo 4, in caso di allontanamento dello studente, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;

- una attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in caso di mancanze disciplinari gravi e reiterate e coinvolgimento della studentessa e dello studente in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale qualora il voto di comportamento sia inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica⁵;
- una valutazione espressa in decimi per le scuole secondarie di secondo grado⁶ (comma 5).

La **relazione tecnica** di passaggio ribadisce il contenuto delle disposizioni e, posto il loro carattere ordinamentale, asserisce che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

³ L'ammissione prevede l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame.

⁴ Modificando il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998).

⁵ Modificando il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

⁶ Modificando il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo, tra l'altro, l'espressione con giudizi sintetici della valutazione nell'ambito della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, l'espressione in decimi della valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, l'assegnazione di un elaborato in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame. Inoltre, si prevede, mediante l'adozione di regolamenti, una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e se ne dettano i principi.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che: la relazione tecnica di passaggio ribadisce il carattere ordinamentale delle disposizioni; la Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sul testo approvato in prima lettura; le norme ora introdotte incidono su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica o specificano ulteriormente discipline già previste a legislazione vigente (come, ad esempio, i percorsi di accompagnamento in caso di allontanamento degli studenti).

ARTICOLO 2

Disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, reca in primo luogo disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato. In prima istanza, si consente alle sezioni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che abbiano fino ad ora utilizzato il metodo Montessori di continuare ad applicare, in via stabile, tale metodo.

Le disposizioni introducono alcune novelle all'articolo 142 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il suddetto articolo 142 prevede che le sezioni di scuola materna e le classi di scuola elementare già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuino a funzionare in via sperimentale con il metodo

Montessori. Lo stesso prevede che l'Opera nazionale Montessori presta la propria assistenza tecnica alla sperimentazione dell'insegnamento secondo quanto previsto in apposite convenzioni.

Inoltre, viene prevista la possibilità per le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione di attivare, a determinate condizioni, classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, superando la fase sperimentale attualmente in corso⁷. L'istituzione delle classi è autorizzata con decreto del dirigente preposto all'ufficio scolastico territorialmente competente, nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate. È, invece, compito del dirigente scolastico, in sede di determinazione dell'organico⁸ di diritto, la quantificazione delle esigenze necessarie al funzionamento delle sezioni a metodo didattico differenziato; le quote aggiuntive di organico dei docenti, a decorrere dall'anno 2025, sono reperite nei limiti dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

Viene, poi, disposto che i soggetti che erogano i corsi di differenziazione didattica sono autorizzati, con apposito decreto del Ministro dell'istruzione e del merito⁹.

È, infine, prevista la possibilità che il Ministero dell'istruzione e del merito autorizzi lo svolgimento di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie presso università ed enti di formazione. È disposto che i costi da questi derivanti siano posti a carico dei partecipanti. Infine, viene prevista una clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ed una clausola di salvaguardia del personale docente che ne vieta esuberi derivanti dalle presenti disposizioni.

La **relazione tecnica** di passaggio ribadisce il contenuto delle disposizioni confermando che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

In merito si specifica che:

- la platea delle istituzioni scolastiche che possono attivare percorsi di scuola secondaria di primo grado a indirizzo Montessori è molto limitata (circa 85 scuole). Il numero limitato deriva dai requisiti e presupposti richiesti per l'attivazione di tali corsi.

⁷ Si veda il decreto del Ministro dell'istruzione n. 237 del 2021, recante "Autorizzazione del progetto di sperimentazione di un corso di scuola secondaria di primo grado ispirato ai principi del metodo "Montessori". Inoltre, le sezioni che, in base a quanto previsto dal citato decreto, abbiano avviato la sperimentazione, completano la fase sperimentale e sono disciplinate a regime dalla presente norma, salvo il caso di contraria deliberazione delle istituzioni scolastiche interessate ovvero di motivato parere negativo degli uffici scolastici territorialmente competenti.

⁸ Alle classi a metodo Montessori di scuola secondaria di primo grado sono assegnati, per ciascuna classe di abilitazione, docenti in possesso di uno specifico titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori.

⁹ Sulla base di quanto disposto dal nuovo articolo 142, comma 4-bis del decreto legislativo n. 297 1994.

Tra i requisiti richiesti si riportano, tra gli altri: il servizio di refezione scolastica, laboratori, ambienti e materiali didattici adatti a favorire l'apprendimento secondo tale metodo, quote di organico aggiuntive corrispondenti a ulteriori ore settimanale di insegnamento e il previo funzionamento e la previa attivazione di sezioni/classi di scuola dell'infanzia o primaria a metodo Montessori;

- l'attivazione delle classi è subordinata alla presenza esclusiva di docenti in possesso dell'attestato di superamento del corso di specializzazione. La norma approvata conferma l'impianto precedente del decreto ministeriale n. 237/2021, cui aggiunge un ulteriore requisito ai fini dell'insegnamento rappresentato dal rilascio di un titolo di specializzazione in differenziazione didattica nel metodo Montessori per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado. In merito, si evidenzia che i corsi di specializzazione sono a totale carico dei corsisti. Inoltre, si rappresenta che l'istituzione delle classi avviene nei limiti delle risorse di organico assegnate agli Uffici scolastici regionali (USR). Anche con riferimento a quest'aspetto si conferma l'assenza di oneri in quanto, come già avvenuto per la realizzazione del progetto di sperimentazione nazionale di cui al citato decreto ministeriale n. 237/2021, le istituzioni scolastiche e gli USR coinvolti hanno utilizzato proprie quote di organico (organico regionale ovvero organico dell'autonomia) senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- con riferimento al metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e al metodo Pizzigoni per le scuole primarie, non sono previsti oneri a carico dello Stato, essendo i costi dei corsi di specializzazione a totale carico dei partecipanti, al pari di quanto già previsto per tutti gli altri corsi di specializzazione (ad esempio, corsi di sostegno, corsi di differenziazione didattica a metodo Montessori). Inoltre, gli elenchi a cui attingere per l'attribuzione dei contratti a tempo indeterminato e determinato per le sezioni a metodo Agazzi e a metodo Pizzigoni sono già esistenti (*cf.*, ad esempio, articolo 4 del DM 17 marzo 2023, n. 51) e, pertanto, il loro aggiornamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si segnala che nel corso dell'esame in Senato, la 5ª Commissione aveva espresso, durante la seduta del 19 marzo 2024, sull'emendamento che aggiungeva l'articolo in esame **parere non ostativo condizionato**, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento delle seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "nei limiti delle risorse di organico assegnate" siano sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale";
- al comma 3, le parole: "Le istituzioni scolastiche che attivano classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori assicurano:" siano sostituite dalle seguenti: "L'attivazione delle classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori può essere disposta, nei limiti dell'organico assegnato dall'Ufficio Scolastico Regionale, al verificarsi delle seguenti condizioni:";

- sia soppresso il comma 10.

Tali indicazioni sono state recepite nel testo ora in esame.

Dopo il recepimento da parte della Commissione referente, sul testo all'esame dell'Assemblea, la Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** (seduta del 3 aprile 2024).

Inoltre, la medesima Commissione Bilancio del Senato ha espresso **parere non ostativo** sull'emendamento (2.020), approvato dall'Assemblea del Senato, con il quale sono stati introdotti gli attuali commi 10-12 riferiti ai corsi per i metodi Agazzi e Pizzigoni (vedi sopra per la descrizione delle norme).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, stabilizzando le disposizioni che consentono, sinora in via solo sperimentale, alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori; prevedendo, a determinate condizioni, tra cui la disponibilità di quote di organico aggiuntive corrispondenti a nove ore aggiuntive settimanali per classe attivata ed assegnate dall'ufficio scolastico territoriale competente, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, nonché lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, con costi a carico dei partecipanti.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione Bilancio del Senato ha posto talune condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volte – fra l'altro – a formulare più puntualmente i riferimenti ai limiti delle risorse disponibili nonché a rendere opzionale anziché automatica l'attivazione di determinati percorsi Montessori: dette condizioni sono state recepite nel testo.

Ciò premesso, in merito alla stabilizzazione delle sezioni di scuola operanti già secondo il metodo Montessori, disposta a decorrere dal 2025, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma è corredata di clausola di invarianza finanziaria e che dalla relazione tecnica di passaggio si evince che la stessa sarà attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche per le disposizioni concernenti l'istituzione di nuove classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori non si hanno osservazioni da formulare, constatato il carattere

facoltizzante della norma e tenuto conto che la stessa subordina l'istituzione delle classi ai limiti delle risorse finanziarie, strumentali nonché di organico assegnate a livello regionale.

Infine, in merito alla possibilità che il Ministero dell'istruzione e del merito autorizzi lo svolgimento di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi e Pizzigoni, analogamente non si hanno osservazioni da formulare, rilevato che la norma ha carattere facoltizzante e si dispone che i costi dei corsi siano posti a carico dei partecipanti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 13 reca una clausola di invarianza riferita all'articolo 2, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né esuberi di personale docente in una o più classi di concorso. A tale clausola si affiancano, peraltro, quelle previste, rispettivamente, dai commi 2 e 9 del medesimo articolo, le quali stabiliscono, da un lato, che l'istituzione di classi di scuola secondaria di primo grado a metodo Montessori abbia luogo nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali, nonché di organico assegnate a livello regionale, e, dall'altro, che le finalità di cui al presente articolo siano attuate nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e le quote aggiuntive di organico dei docenti siano reperite nell'ambito dei contingenti regionali di organico annualmente assegnati agli uffici scolastici territorialmente competenti, nell'ambito dell'organico dell'autonomia. Tanto premesso, non si hanno osservazioni circa la formulazione della disposizione in esame.

ARTICOLO 3

Misure a tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastici

La norma, introdotta nel corso dell'esame al Senato, dispone che nel caso di sentenza di condanna per reati contro il personale scolastico è, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, obbligatoriamente ordinato un risarcimento pecuniario a favore dell'istituzione

scolastica a titolo di riparazione. La somma è determinata, tra i 500 e i 10.000 euro, dal giudice¹⁰.

La **relazione tecnica** di passaggio chiarisce che la norma non ha impatti sotto il profilo finanziario, in quanto ha ad oggetto la previsione di una sanzione civile a carico di coloro che commettono reati nei confronti del personale della scuola e stabilisce le modalità di determinazione della somma da parte del giudice.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone l'obbligo di risarcimento pecuniario a favore dell'istituzione scolastica a titolo di riparazione nel caso di sentenza di condanna per reati contro il personale scolastico.

Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la relazione tecnica non quantifica effetti di maggior gettito derivanti dalle sanzioni introdotte.

¹⁰ Il giudice tiene conto dei criteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 7 del 2016: (a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente.